

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1024

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di
montagna

19/05/2024 - 06:50

Indice

1. DDL S. 1024 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1024	4

1. DDL S. 1024 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1024

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPAGNOLLI** e **PATTON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2024

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di montagna

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ha lo scopo di salvaguardare e sostenere lo sviluppo delle aree di montagna, valorizzandone le specificità, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani e favorendone il ripopolamento, attraverso la previsione di agevolazioni e incentivi per l'insediamento delle famiglie e delle imprese.

A tal fine, sono appositamente istituite e promosse, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni e degli enti associativi dei territori montani, le zone franche montane (ZFM), il cui sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di interesse nazionale, in ragione della loro importanza strategica.

Gli obiettivi primari, quali la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, nonché delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche delle aree di montagna, richiedono un'opera di contrasto alla desertificazione economica e sociale di tali realtà, che rischiano di essere abbandonate dall'uomo, la cui presenza in questi territori costituisce invece un valore aggiunto, da preservare e sostenere a vantaggio della collettività.

Per tutte queste ragioni, il presente disegno di legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri definiti, con cadenza triennale, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni, individuano, ciascuna con proprio atto, le ZFM, i cui comuni insistono sul proprio territorio.

Nell'individuazione di tali aree, oltre ai criteri definiti dal CIPESS, il presente disegno di legge prevede che le regioni e province autonome tengano conto altresì di ulteriori criteri e, nello specifico: del numero di residenti e dello sviluppo demografico, dell'altitudine, del rischio di depauperamento economico e commerciale, valutato sulla base dell'andamento del mercato del lavoro e delle imprese attive; della raggiungibilità, espressa in chilometri e durata, da un numero stabilito di persone residenti nelle aree limitrofe. A questo scopo, le regioni e province autonome possono avvalersi dei rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e di altri enti deputati alla raccolta, all'analisi e all'elaborazione di dati.

In relazione alle agevolazioni per le imprese, si prevede che gli operatori economici, che hanno la sede principale e operativa in un comune ubicato all'interno di una delle ZFM, beneficino dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e possono altresì ottenere agevolazioni per l'accesso alle procedure pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Quanto alle agevolazioni per favorire l'insediamento delle famiglie, il presente disegno di legge

prevede che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano predispongano un elenco di incentivi in favore di coloro che trasferiscono la residenza, la dimora abituale o la propria attività economica in un comune ubicato in una delle ZFM ricadente nel proprio territorio e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

I suddetti incentivi possono consistere: nella rifusione di una somma corrispondente fino a un massimo del 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità; in un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

Inoltre, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione di circostanze particolari, possono prevedere ulteriori incentivi, finanziati con risorse proprie.

Allo stesso modo, è data la possibilità ai medesimi enti di prevedere specifiche misure in favore delle professioni della montagna, quali presidi per la conservazione del patrimonio naturale e culturale dei territori montani, nell'ambito delle competenze di ciascuna regione e provincia autonoma.

Infine, tenendo conto delle difficoltà degli utenti connesse alla mancata diffusione della rete *internet* a banda larga su tutto il territorio nazionale, si prevede che i soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM, i quali ne siano sprovvisti, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, sulla base dell'apposita clausola di salvaguardia prevista a chiusura del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, hanno lo scopo di valorizzare le specificità delle zone montane, limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorirne il ripopolamento, garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni e degli enti associativi dei territori montani comunque denominati, l'istituzione delle zone franche montane (ZFM), il cui sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di interesse nazionale, in ragione della loro importanza strategica, ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, nonché delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

Art. 2.

(Istituzione delle zone franche montane - ZFM)

1. Ai sensi dell'articolo 1, sono istituite le zone franche montane (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 3.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle ZFM e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

3. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge, i criteri per

l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPESS con cadenza triennale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ciascuna con proprio atto, adottato sulla base dei rispettivi ordinamenti, le ZFM i cui Comuni insistono sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri stabiliti dal CIPESS, nonché dei seguenti criteri:

- a) numero dei residenti e sviluppo demografico recente;
- b) altitudine;
- c) rischio di depauperamento economico e commerciale, valutato sulla base dell'andamento del mercato del lavoro e delle imprese attive;
- d) raggiungibilità, ovvero distanza minima, espressa in chilometri e durata, da un numero stabilito di persone residenti nelle aree limitrofe.

5. Delle ZFM possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dei rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e di altri enti deputati alla raccolta, all'analisi e all'elaborazione di dati.

Art. 3.

(Agevolazioni applicabili nelle ZFM)

1. All'interno delle ZFM, individuate ai sensi dell'articolo 2, si applicano le seguenti agevolazioni:

- a) le imprese che hanno la sede principale e operativa in un comune ubicato all'interno di una delle ZFM beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- b) gli operatori economici che hanno la sede principale in un comune ubicato all'interno di una delle ZFM possono ottenere agevolazioni per l'accesso alle procedure pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno di una delle ZFM in cui ha sede l'impresa o in un comune situato a una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima zona franca montana.

Art. 4.

(Incentivi per l'insediamento nelle ZFM)

1. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, ciascuna con proprio atto, un elenco di incentivi in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica in un comune ubicato in una delle ZFM ricadente nel proprio territorio e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 riguardano:

- a) la rifusione di una somma corrispondente fino a un massimo del 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;
- b) la corresponsione di un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare altri incentivi, in funzione di circostanze particolari e finanziati con risorse proprie.

4. Al fine di valorizzare e tutelare le professioni della montagna, quali presidi per la conservazione del patrimonio naturale e culturale dei territori montani, i medesimi enti possono altresì sostenere le

professioni della montagna attraverso la previsione di specifiche misure, nell'ambito delle competenze di ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 5.

(Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica nelle ZFM)

1. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM, in aree sprovviste della rete *internet* a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.